

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ALESSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1965

Modificazione al primo comma dell'articolo 2 della legge 29 novembre 1961, n. 1325, che modifica la legge del 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che ho l'onore di sottoporre alla vostra approvazione, ha il fine di correggere un inconveniente contenuto nella disposizione del comma primo dell'articolo 2 della legge 29 novembre 1961, n. 1325, disposizione che, va detto subito, è assai opportuna per i suoi aspetti educativi e formativi, oltre che sociali e giuridici.

L'inconveniente è relativo alla limitazione che dalla citata norma viene fatta alla sola attività commerciale ed alberghiera, come quella nella quale è consentita ai minori di età non inferiore agli anni 13 una occupazione.

Con il presente disegno di legge si estende l'ammissione dei minori ai « lavori leggeri » sia nelle attività industriali sia in quelle agricole.

La norma in vigore appare giuridicamente ed eticamente ingiusta; priva di fondati e giustificati motivi è la esclusione degli stessi minori dai « lavori leggeri »: essi potrebbero trovare occupazione presso le piccole e medie industrie o presso le imprese arti-

gianali ed agricole; fondati e validi appaiono i motivi e le considerazioni che suggeriscono l'opportunità di estendere l'occupazione dei minori in lavori che, beninteso, siano adeguati alla loro età e non pregiudizievole alla loro salute fisica e psichica o comunque non avvengano in ore extra.

Non poche sono, infatti, le attività industriali, artigianali e agricole che implicano lavori tanto leggeri da essere adatti ai minori idonei, con sicuro profitto per essi stessi (in quanto si avviano, già per tempo, ad un mestiere, guadagnano a sollievo delle loro famiglie spesso povere e si tolgono dalla strada, fonte di diseducazione e di vizi) e per la società (in quanto le nuove leve per tempo vengono iniziate al senso di responsabilità economica e civile).

Il tanto avvertito problema dell'apprendistato giovanile riceve ulteriore apporto nel suo triplice aspetto morale, personale-familiare e civico-sociale.

Per citare qualche esempio, soddisfano pienamente alle condizioni volute dalla legge le imprese astuccioarie, cartotecniche, confezionistiche, ebanistiche, della ceramica, ta-

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lune piccole imprese meccaniche, casearie, olearie, raccolti agrari, eccetera ... nelle quali i minori possono essere assunti quali aiutanti nei servizi più leggeri e più innocui, che, cioè, non siano atti a cagionare deviazioni fisiche o perturbazioni psichiche.

La stessa precitata legge n. 1325 prevede nel comma quinto dell'articolo 2, che « con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, si provvede a determinare i lavori leggeri, di cui al primo comma », ora modificato dal proposto articolo unico appresso riportato. Pertanto non potrebbero agevolmente prodursi abusi in danno della adolescenza.

Tale determinazione garantisce e assicura le condizioni cui devono rispondere, per legge, i « lavori leggeri » consentiti ai minori, i quali, a loro volta, in tanto li assumeranno in quanto se ne sentiranno attratti per vocazione, attitudine e capacità.

Il nostro disegno di legge rispetta la potestà dei genitori, il loro diritto naturale e fondamentale di educare i propri figli moralmente e professionalmente, distraendoli dall'ozio che diventa possibile specialmente dove manca la scuola media. Resta fermo il disposto della legge n. 1325 per il quale nessun pregiudizio deve essere arrecato alla assiduità scolastica dei minori, in quanto o si tratterà di minori che frequentano la scuola d'obbligo, nel qual caso essi potranno essere impegnati nel lavoro per non più di due ore al giorno (comma terzo dello stesso articolo n. 2), o non la frequentano per mancanza di scuola media sul posto, nel quale caso essi possono essere impegnati nel lavoro per non più di 7 ore giornaliere nei soli giorni non festivi.

Per la carenza delle scuole medie in moltissime zone, in cui operano attive imprese industriali e agricole del tipo sopra esem-

plificato, i ragazzi di 13 e 14 anni, in forza di questa legge, verrebbero sottratti, ripetiamo, alla strada, ai vizi, ai mali esempi, all'ozio fomentatore di tentazioni, all'indolenza, all'esplosione degli istinti, ai quali invece essi si abbandonano per il divieto della legge vigente di darsi una utile occupazione. Ci troviamo, insomma, di fronte all'assurdo giuridico, morale e sociale, imposto, sia pure involontariamente, da una legge improvvida, la quale obbliga i minori all'ozio e alle conseguenze che ne derivano, dal momento che ad essi si fa divieto di assumere un lavoro di loro gradimento, tanto da apparire spesso uno svago, un gioco disciplinato ma anche produttivo.

Non si capisce come mai si possa consentire ai minori una occupazione in attività commerciali e alberghiere, nelle quali essi non hanno da imparare alcun mestiere vero e proprio, facendo il fattorino, il cameriere, il portatore di merci a domicilio dei clienti, l'inserviente, il garzone, l'addetto alle pulizie, od assolvendo ad altri servizi generici, mentre viene ad essi negato la possibilità di occuparsi nelle attività industriali, artigianali ed agricole, nelle quali soltanto si può organizzare l'apprendistato, che forma le maestranze qualificate, oggi necessarie all'Italia e all'estero, senza alcun pregiudizio per la loro salute e al loro sviluppo psichico e fisico.

E che dire, invece, di talune attività commerciali, quali ad esempio, quelle dei sottoprodotti del pesce congelato, del gas in bombole, dei colori, tanto pregiudizievoli alla salute degli adulti e, più particolarmente, dei minori; attività per le quali la legge vigente ammette il lavoro minorile?

Queste le considerazioni, le quali, apprendomi valide e sufficienti, mi hanno suggerito il disegno di legge, il quale non comporta alcun onere finanziario, e che vi invito ad approvare.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 29 novembre 1961, n. 1325, è sostituito dai seguenti commi:

« Nelle attività commerciali, agricole ed industriali leggere è consentita l'occupazione in lavori leggeri dei minori di età non inferiore ai 13 anni, che abbiano assolto i doveri della scuola d'obbligo. I lavori ai quali essi potranno essere adibiti devono essere compatibili con l'esigenza di tutela della salute, con assoluto divieto per il lavoro notturno e dei giorni festivi.

Gli Ispettorati provinciali del lavoro sono autorizzati a rilasciare certificati di idoneità per il lavoro dei minori ».